



**Fossati Massimiliano**

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a  
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999  
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574  
Mediatore Professionista

**22/01/2025**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Lo scadenziario di Febbraio 2025**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di febbraio 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### **Le scadenze di Febbraio 2025**

<b>Scadenza</b>	<b>Soggetto obbligato</b>	<b>Tributo/ Contributo</b>	<b>Adempimento</b>
<b>1 febbraio</b>	Persone fisiche	IRPEF	Termine iniziale per richiedere, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2024, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 precompilati.

			L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi e può essere effettuata, in relazione alle singole spese, fino al 28.2.2025
<b>2 febbraio</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;</li> <li>• effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;</li> <li>• ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.</li> </ul> <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;</li> <li>• gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i</li> </ul>

			<p>criteri indicati in materia di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguata verifica della clientela;</li> <li>• la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;</li> <li>• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari</li> </ul>
<b>3 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	Dichiarazione IVA	<p>Termine iniziale per la presentazione telematica, diretta o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa al 2024, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate nel medesimo anno solare, anche al fine di determinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);</li> <li>• il volume d'affari realizzato nel medesimo periodo.</li> </ul> <p>Viene redatta utilizzando, a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello di dichiarazione IVA "ordinario";</li> <li>• il modello di dichiarazione IVA "Base".</li> </ul> <p>Il termine finale di presentazione scade il 30.4.2025.</p> <p>Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime</p>

			premiata ISA
<b>3 febbraio</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale per presentare le domande per il contributo per il 2025 destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario) concesso sulla base di criteri relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al numero minimo di dipendenti e giornalisti e al sostegno all'occupazione;</li> <li>• all'innovazione tecnologica;</li> <li>• alla qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto.</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino al 28.2.2025</p>
<b>3 febbraio</b>	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piccoli lavori domestici;</li> <li>• assistenza domiciliare di bambini e anziani;</li> <li>• insegnamento supplementare.</li> </ul> <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi</p>
<b>5 febbraio</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo</p>

			<p>unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
<b>5 febbraio</b>	Datori di lavoro	Domanda al Ministero dell'Interno	<p>Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2025 relativi ai lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (art. 6 co. 3 lett. a) del DPCM 27.9.2023).</p> <p>In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 5.2.2025.</p> <p>Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2025.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 136.000 unità per l'anno 2023;</li> <li>• 151.000 unità per l'anno 2024;</li> <li>• 165.000 unità per l'anno 2025</li> </ul>
<b>9 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati nel 2024;</li> <li>• al fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti.</li> </ul> <p>La "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (presentata dall'1.3.2024 al 2.4.2024), sono stati effettivamente realizzati nel 2024 e che gli stessi</p>

			soddisfano i requisiti richiesti
<b>9 febbraio</b>	Enti non commerciali	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati nel 2024;</li> <li>• I fine di beneficiare dell'apposito credito d'imposta nella misura del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti.</li> </ul> <p>La "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (presentata dall'1.3.2024 al 2.4.2024), sono stati effettivamente realizzati nel 2024 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti</p>
<b>10 febbraio</b>	Datori di lavoro	Domanda al Ministero del Lavoro	<p>Termine iniziale per presentare le istanze di ammissione al contributo previsto dal Fondo nuove competenze, terza edizione.</p> <p>In particolare è previsto il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro;</li> <li>• favorire nuova occupazione.</li> </ul> <p>Il Fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, quindi la retribuzione e i contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: dei ratei di mensilità aggiuntive; del Trattamento di fine rapporto (TFR); del premio di produzione. Il Fondo non rimborsa i costi della formazione nè per l'assicurazione obbligatoria INAIL.</p>

			Possono accedere al FNC i datori di lavoro privati (comprese le società a partecipazione pubblica di cui al DLgs. 19.8.2016 n.175) che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto nel DM 10.10.2024
<b>12 febbraio</b>	Datori di lavoro	Domanda al Ministero dell'Interno	<p>Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2025 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai lavoratori stagionali (art. 7 del DPCM 27.9.2023);</li> <li>• ai lavoratori del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero, in misura pari al 70% (art. 2 co. 6 del DL 145/2024).</li> </ul> <p>In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 12.2.2025.</p> <p>Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2025.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 136.000 unità per l'anno 2023;</li> <li>• 151.000 unità per l'anno 2024;</li> <li>• 165.000 unità per l'anno 2025</li> </ul>
<b>13 febbraio</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Secondo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile gennaio-febbraio;</li> <li>• pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre dell'anno precedente.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del</p>

			<p>TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>14 febbraio</b>	Lavoratori	Comunicazione all’INPS	<p>Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all’INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell’accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l’agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza dicembre 2024.</p> <p>L’invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all’esonero in oggetto.</p> <p>L’adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che già fruiscono dell’esonero;</li> <li>• per le quali risultano presenti, negli archivi dell’INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l’esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli</li> </ul>
<b>14 febbraio</b>	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all’esodo anticipato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. “Isopensione”);</li> <li>• assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del DLgs. 148/2015.</li> </ul> <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall’Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità</p>



			speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente
<b>15 febbraio</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>• eseguite nel secondo mese precedente;</li> <li>• a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.</li> </ul> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
<b>15 febbraio</b>	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro del settore edile devono trasmettere l'istanza telematica finalizzata all'applicazione della riduzione contributiva ex art. 29 del DL 23.6.95 n. 244 (conv., con modificazioni, dalla L. 8.8.95 n. 341), relativamente all'anno 2024, la quale è stata confermata nella misura pari all'11,50% (DM 16.5.2024).</p> <p>La riduzione trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in favore dei datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO da 412000 a 439909;</li> <li>• per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica;</li> <li>• per i soli operai occupati per 40 ore a settimana</li> </ul>

<b>15 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 febbraio</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al 2024.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS</p>
<b>17 febbraio</b>	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento Addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);</li> <li>• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore</li> </ul>

			<p>finanziario (es. amministratori).</p> <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale regionale è determinata applicando</p>

			l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>17 febbraio</b>	Artigiani	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la quarta rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.427,04 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;</li> <li>• 4.371,80 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).

			Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di gennaio 2025 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di novembre 2024
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;</li> <li>• del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese

<b>17 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• committente (2/3);</li> <li>• collaboratore (1/3).</li> </ul> Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>17 febbraio</b>	Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la quarta rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.515,43 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;</li> <li>• 4.460,19 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

- effettuate nell'esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

- il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute

<p><b>17 febbraio</b></p>	<p>Intermediari immobiliari</p>	<p>Versamento Ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</li> <li>• intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.</li> </ul> <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;</li> <li>• ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.</li> </ul> <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
<p><b>17 febbraio</b></p>	<p>Datori di lavoro</p>	<p>Denunce retributive e contributive</p>	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro autorizzati possono fruire dello sgravio collegato ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96.</p> <p>L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del</p>



			<p>contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.</p> <p>Le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, sono quelle indicate nella circ. INPS 15.11.2024 n. 97, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 31.3.2024</p>
<b>17 febbraio</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere</li> </ul>

			<p>indicati i dati del contribuente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di gennaio.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>• acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul> <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;</li> <li>• dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.</li> </ul> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
<b>17 febbraio</b>	Imprese	Versamento Imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita</p>

			<p>in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;</li> <li>• nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
<b>17 febbraio</b>	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
<b>17 febbraio</b>	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
<b>17 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3).</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come</p>

		<p>frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 26% sugli interessi ed altri proventi;</li> <li>• del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;</li> <li>• del 26% sugli altri redditi di capitale.</li> </ul> <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</li> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non</li> </ul>
--	--	--

			corrisposti
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di gennaio e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;</li> <li>• l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.</li> </ul> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.1.2025
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di ottobre, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024
<b>17 febbraio</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate</p>

			annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>17 febbraio</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)
<b>17 febbraio</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;</li> <li>• è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;</li> <li>• è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).</li> </ul> Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare
<b>17 febbraio</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS	Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente. Al Fondo sono iscritti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo;</li> <li>• gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.</li> </ul>

			L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore
<b>17 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;</li> <li>• i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.</li> </ul> <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);</li> <li>• 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.</li> </ul> <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;</li> <li>• fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il</li> </ul>



			finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;</li> <li>• solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>

<b>17 febbraio</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale relative all'anno 2024, effettuate nel mese di competenza "gennaio 2025".</p> <p>Le operazioni di conguaglio permettono la corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione</p>
<b>17 febbraio</b>	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato).</li> </ul> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
<b>17 febbraio</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di gennaio.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</li> <li>• versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</li> </ul> <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non</li> </ul>

			<p>residenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati</li> <li>• sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</li> <li>• per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7).</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);</li> <li>• titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;</li> <li>• nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</li> </ul> <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da op razioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;</li> <li>• 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;</li> <li>• 25% in ogni altro caso</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di	Premi INAIL	<p>Termine entro il quale l'artigiano senza dipendenti deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procedere all'autoliquidazione del premio speciale, dovuto a saldo per il 2024 e in</li> </ul>

	lavoro		<p>acconto per il 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero della prima delle previste 4 rate (in caso di opzione per il versamento rateale);</li> <li>• versare i contributi associativi in unica soluzione.</li> </ul> <p>In caso di pagamento rateale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le rate devono essere pari al 25% del premio annuale;</li> <li>• sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi;</li> <li>• deve essere comunicato all'INAIL mediante i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto supera la soglia minima di 100 euro;</li> <li>• se l'importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;</li> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione</li> </ul>

			<p>fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).</li> </ul> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.</p>
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto supera la soglia minima di 100 euro;</li> <li>• se l'importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;</li> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni</li> </ul>

			anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
<b>17 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Comunicazione all'INAIL	Termine entro il quale i datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno in corso retribuzioni per un importo inferiore rispetto a quello corrisposto nell'anno precedente (per effetto, ad esempio, della riduzione o cessazione dell'attività) sono tenuti a trasmettere all'INAIL la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di dicembre, la cui scadenza del termine era il 16.1.2025
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di ottobre, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024.
<b>17 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Termine entro il quale i sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR relative all'anno precedente. Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• costituito dall'1,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno);</li> <li>• aumentato del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.</li> </ul> <p>La suddetta rivalutazione è soggetta ad un'imposta sostitutiva del 17% versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acconto, entro il 16 dicembre;</li> <li>• saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
<b>17 febbraio</b>	Banche, Società finanziarie	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il versamento delle ritenute alla fonte sugli interessi di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nel periodo d'imposta precedente;</li> <li>• ancorché non corrisposti.</li> </ul> <p>Il versamento deve avvenire entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta</p>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di gennaio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;</li> <li>• possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</li> </ul> <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";</li> <li>• presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;</li> <li>• sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>

<p><b>17 febbraio</b></p>	<p>Imprese</p>	<p>Versamento Imposta sugli intrattenimenti</p>	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.</li> </ul> <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• forfetizzazione della detrazione;</li> <li>• esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;</li> <li>• versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<p><b>17 febbraio</b></p>	<p>Persone fisiche</p>	<p>Versamento Imposta sostitutiva</p>	<p>Termine per il versamento, per il 2024, dell'imposta sostitutiva di 100,00 euro relativa ai redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale - fino all'importo annuo di 7.000 euro di corrispettivi percepiti - delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui al codice ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee.</p> <p>Sono esclusi dal versamento i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo</p>
<p><b>17 febbraio</b></p>	<p>Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Versamento</p>	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti</li> </ul>

			<p>della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta;</li> <li>• relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 30 del DL 78/2010.</li> </ul> <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019.</p>
<b>17 febbraio</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento Imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;</li> <li>• la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;</li> <li>• la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di</li> </ul>

<b>17</b>	Banche,	Versamento	<p>partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;</li> <li>• anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.</li> </ul> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnando la relativa documentazione, anche in copia;</li> <li>• oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.</li> </ul> <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
			Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai

<b>febbraio</b>	Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Imposta sostitutiva capital gain	<p>contribuenti in regime di "risparmio gestito", dovuta per Il 2024.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e ,che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;</li> <li>• la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</li> <li>• l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li> <li>• la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</li> <li>• il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale.</li> </ul> <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;</li> <li>• ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse</p>
-----------------	--	----------------------------------	--

			<p>patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16 febbraio dell'anno successivo;</li> <li>• entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.</li> </ul> <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
<b>17 febbraio</b>	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento Imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;</li> <li>• la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</li> <li>• l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li> <li>• la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte</li> </ul>

			<p>dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale.</li> </ul> <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;</li> <li>• ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16 febbraio dell'anno successivo;</li> <li>• entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.</li> </ul> <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
<p><b>17 febbraio</b></p>	<p>Titolari di partita IVA in regime trimestrale</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre ottobre-dicembre 2024, senza maggiorazione di interessi.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, hanno la possibilità di versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile,</p>

			<p>indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo</li> </ul>
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione, da parte dei soggetti in regime trimestrale "per natura", degli adempimenti relativi al versamento del trimestre luglio-settembre, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024
<b>17 febbraio</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione, da parte dei soggetti in regime trimestrale opzionale, degli adempimenti relativi al versamento del I trimestre luglio-settembre, la cui scadenza del termine era il 18.11.2024
<b>17 febbraio</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>17 febbraio</b>	Banche	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.</p> <p>Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai</p>



			contribuenti
<b>17 febbraio</b>	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;</li> <li>• ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;</li> <li>• alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente.</li> </ul> <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>
<b>17 febbraio</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'impresa mandataria (2/3);</li> <li>• dell'incaricato (1/3).</li> </ul> <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>19 febbraio</b>	Pensionati	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania dovranno riscuotere personalmente la rata di febbraio 2025 presso le agenzie Western Union del Paese di residenza, ovvero produrre l'attestazione in vita.</p> <p>Il termine si riferisce ai pensionati sopra richiamati che non abbiano fatto pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18.1.2025</p>

<p><b>20 febbraio</b></p>	<p>Committenti di prestazioni di lavoro</p>	<p>Contributi ENASARCO</p>	<p>Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre.</p> <p>Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5% a carico del proponente;</li> <li>• 8,5% a carico dell'agente.</li> </ul> <p>Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.</p> <p>Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui</p>
<p><b>20 febbraio</b></p>	<p>Agenzie di somministrazione</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizio periodo della prestazione in modalità agile;</li> <li>• proroga.</li> </ul> <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo</p>
<p><b>20 febbraio</b></p>	<p>Agenzie di somministrazione</p>	<p>Comunicazioni obbligatorie</p>	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• l’inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;</li> <li>• la trasferimento del lavoratore in missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;</li> <li>• la cessazione anticipata della missione</li> </ul>
<b>20 febbraio</b>	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione di cessazione della gente di mare;</li> <li>• comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;</li> <li>• comunicazione unica.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L’obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli armatori;</li> <li>• le società di armamento</li> </ul>
<b>20 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;</li> <li>• lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.</li> </ul> <p>Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa</p>
<b>20 febbraio</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di gennaio 2025.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.</li> </ul> <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo</p>

			materiale
<b>25 febbraio</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>25 febbraio</b>	Datori di lavoro agricolo	Versamento Contributi ENPAIA	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul> Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);</li> <li>• 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).</li> </ul> Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi
<b>25 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT IVA	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti</li> </ul>

intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare

<p><b>25 febbraio</b></p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>Elenchi INTRASTAT</p>	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di gennaio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi</p>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---

			<p>ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>28 febbraio</b>	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Avvocati	Contributi Cassa Forense	Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare la prima rata dei contributi minimi obbligatori dovuti alla Cassa Forense
<b>28 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>28 febbraio</b>	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi



			<p>oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventi meteo;</li> <li>• incendi;</li> <li>• alluvioni;</li> <li>• sisma;</li> <li>• crolli;</li> <li>• mancanza di energia elettrica non programmata;</li> <li>• impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;</li> <li>• guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;</li> <li>• sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici	Comunicazione al Ministero della Cultura	<p>Termine, per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, per inviare al Ministero della Cultura, in via telematica, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF, unitamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti;</li> <li>• ad una relazione sintetica descrittiva dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio.</li> </ul> <p>La richiesta deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Consorzi	Adempimenti presso Registro	Termine, per i soggetti che hanno la direzione del consorzio, con periodo d'imposta coincidente

		imprese	<p>con l'anno solare, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa al 2024;</li> <li>• osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.</li> </ul> <p>Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede del consorzio, l'ufficio del Registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione</p>
<b>28 febbraio</b>	Persone fisiche	Imposta di registro	<p>Termine, per i soggetti che hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registrare cumulativamente i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel corso del 2024 tra le stesse parti;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul> <p>Resta ferma la possibilità di registrare singolarmente ogni contratto ed è altresì possibile registrare singolarmente alcuni contratti e registrare cumulativamente tutti gli altri.</p> <p>In caso di registrazione cumulativa, la base imponibile è costituita dalla somma delle basi imponibili dei singoli contratti</p>
<b>28 febbraio</b>	Imprese	Adempimenti presso Registro imprese	<p>Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa al 2024.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009, se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 co. 2 c.c.. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza luglio 2024.</p> <p>La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.</p> <p>L'adempimento riguarda le lavoratrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che già fruiscono dell'esonero;</li> <li>• per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>• pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.</li> </ul> <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti</p>

			disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.
<b>28 febbraio</b>	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al primo trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>La contribuzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinata annualmente dal FASI con apposite circolari;</li> <li>• calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro del settore edile possono fruire, mediante UniEmens, della riduzione contributiva ex art.29 del DL 23.6.95 n. 244 (conv., con modificazioni, dalla L. 8.8.95 n. 341), relativamente all'anno 2024, la quale è stata confermata nella misura pari all'11,50% (DM 16.5.2024).</p> <p>La riduzione trova applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in favore dei datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO da 412000 a 439909;</li> <li>• per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica;</li> <li>• per i soli operai occupati per 40 ore a settimana</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale per presentare le domande per il contributo per il 2025 destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario) concesso sulla base di criteri relativi:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• al numero minimo di dipendenti e giornalisti e al sostegno all'occupazione;</li> <li>• all'innovazione tecnologica;</li> <li>• alla qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la domanda di rimborso per singolo materiale, in base alla procedura ordinaria ex post, relativa al 2024.</p> <p>I soggetti che durante l'anno hanno acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li hanno successivamente esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori, possono richiedere il rimborso del Contributo versato</p>
<b>28 febbraio</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la comunicazione dei nuovi plafond per il 2025, sulla base della procedura semplificata ex ante.</p> <p>I soggetti che esportano imballaggi o materiali di imballaggio possono richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, determinando "ex ante" la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Tale plafond è stabilito sulla base delle risultanze del 2024</p>
<b>28 febbraio</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine per i soggetti che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, per regolare contabilmente con CONAI il saldo annuale del contributo ambientale dovuto risultante dalla differenza tra le operazioni, distintamente per ciascun materiale di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.</p> <p>In caso di saldo complessivo annuale a credito, è necessario trasmettere l'apposito modulo Rimborso 6.10 inserendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;</li> <li>• la dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di</li> </ul>

			competenza dell'anno di riferimento
<b>28 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	Versamento Imposta di bollo	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre ottobre 2024-dicembre 2024. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"
<b>28 febbraio</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Dichiarazione Imposta di bollo	Termine, per i soggetti di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l'imposta di bollo in modo virtuale, per presentare all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediari, la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nel 2024, ai fini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'imposta di bollo ancora dovuta per il 2024;</li> <li>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per il 2025.</li> </ul> La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
<b>28 febbraio</b>	Imprese di assicurazione	Versamento Imposta sulle assicurazioni	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre
<b>28 febbraio</b>	Datori di lavoro agricolo	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro interessati possono procedere con la fruizione degli arretrati dell'incentivo all'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall'art. 10 del DL 48/2023. In particolare, i datori di lavoro agricolo possono utilizzare i codici agevolazione "EF" ed "EI", rispettivamente utilizzati per dichiarare l'importo spettante rispetto ai periodi pregressi degli esoneri ADI e SFL, esclusivamente nella

			competenza di dicembre 2024, inviata entro il quarto periodo di trasmissione 2024 (entro il 28.2.2025)
<b>28 febbraio</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;</li> <li>• devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
<b>28 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la</p>

			<p>generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico, e devono essere iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti;</li> <li>• collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• associati in partecipazione con apporto lavorativo.</li> </ul> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);</li> <li>• a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);</li> <li>• su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.</li> </ul> <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
<b>28 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per inviare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2024.</p> <p>Con riferimento al quarto trimestre (ottobre-dicembre) la comunicazione può essere effettuata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo);</li> <li>• all'interno della dichiarazione IVA annuale, in tal caso presentata anticipatamente, compilando il quadro VP del modello, il quale ha contenuto analogo all'omonimo quadro presente nella comunicazione delle liquidazioni.</li> </ul> <p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;</li> <li>• all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.</li> </ul> <p>Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel</p>



			<p>corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.</p> <p>Sono esonerati, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;</li> <li>• i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;</li> <li>• gli enti che operano in regime ex L. 398/91;</li> <li>• i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	<p>Termine, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>• presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Datori di lavoro	Dichiarazione all'INAIL	<p>Termine entro il quale presentare telematicamente all'INAIL la domanda di riduzione dei premi mediante modello OT23.</p> <p>La riduzione può essere richiesta dal datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;</li> <li>• che nell'anno precedente abbia effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni di legge.</li> </ul> <p>Gli interventi che danno diritto alla riduzione sono predefiniti dall'INAIL e indicati sul modulo OT23. Per accedere al beneficio, in presenza dei</p>

			requisiti prescritti, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B
<b>28 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
<b>28 febbraio</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di gennaio 2024, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;</li> <li>• i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.</li> </ul> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>28 febbraio</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Terzo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile gennaio-febbraio;</li> <li>• pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre del 2024.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà,</p>

			<p>può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agencia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>28 febbraio</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agencia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
<b>28 febbraio</b>	Persone fisiche	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale i titolari di prestazioni collegate al reddito devono presentare all'INPS la dichiarazione (modello RED) mediante la quale indicare i propri redditi.</p> <p>In particolare, l'adempimento riguarda le dichiarazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla campagna ordinaria;</li> <li>• alla campagna solleciti.</li> </ul> <p>Sono tenuti a rendere la dichiarazione reddituale all'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;</li> <li>• i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono</li> </ul>

			<p>essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione;</li> <li>• i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF).</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all’Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di gennaio 2024.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese</p>
<b>28 febbraio</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all’Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione al 2024.</p> <p>Sono comunicate le seguenti informazioni attive nel corso dell’anno di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del rapporto;</li> <li>• i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale all’1.1.2024 e saldo finale al 31.12.2024 (per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di</li> </ul>

			<p>chiusura);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto.</li> </ul> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 25.3.2013 n. 37561, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>28 febbraio</b>	Sostituti d'imposta	IRPEF	<p>Termine per l'effettuazione del conguaglio di fine anno 2024, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (es.collaboratori coordinati e continuativi), tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.</p> <p>In caso di incapienza delle retribuzioni, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di voler versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute;</li> <li>• ovvero di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Artigiani, Commercianti	Domanda all'INPS	<p>Termine per presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.</p> <p>L'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguarda i soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014;</li> <li>• consiste in una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti.</li> </ul> <p>In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2023, l'agevolazione si applicherà anche nel 2024:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• ove permangano i requisiti;</li> <li>• salvo espressa rinuncia del beneficiario</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Dichiarazione all'INAIL	Termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente
<b>28 febbraio</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>• consegnate nel mese precedente</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;</li> <li>• ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023</li> </ul>

<b>28 febbraio</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</li> <li>• le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.</li> </ul> Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo
<b>28 febbraio</b>	Persone fisiche	IRPEF	Termine finale per richiedere, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2024, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 precompilati. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi
<b>28 febbraio</b>	Enti commerciali	Adempimenti documentali	Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi all'anno 2022;</li> <li>• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. In generale, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane	Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e

		e Monopoli	<p>Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;</li> <li>• nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
<b>28 febbraio</b>	Soggetti che hanno sostenuto spese per rette di frequenza di asili nido	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per esercitare, in relazione alle spese sostenute nel 2024, l'opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l'apposito modello;</li> <li>• da inviare, unitamente alla copia di un documento di identità, tramite posta elettronica o fax</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non	Versamento	<p>Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il</p>



	commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone		<p>versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai tributi, ad eccezione dell’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;</li> <li>• nella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul> <p>I contribuenti possono versare gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un’unica soluzione entro il 30.11.2023;</li> <li>• mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023.</li> </ul> <p>Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale)</p>
<b>28 febbraio</b>	Persone fisiche	Comunicazione all’Agenzia delle Entrate	<p>Termine per gli studenti per esercitare, in relazione alle spese universitarie sostenute e ai rimborsi ricevuti nel 2024, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025, effettuando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l’apposito modello;</li> <li>• da inviare, unitamente alla copia di un documento di identità, tramite posta elettronica o fax</li> </ul>
<b>28 febbraio</b>	Imprese	Comunicazione all’Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita, per comunicare all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti;</li> <li>• con riferimento al 2024.</li> </ul> <p>Fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna</p>

			fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle Entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo
<b>28 febbraio</b>	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;</li> <li>• riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>

<p><b>28 febbraio</b></p>	<p>Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro</p>	<p>Denunce retributive e contributive</p>	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene effettuata mediante il flusso UniEmens;</li> <li>• riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.</li> </ul> <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
<p><b>28 febbraio</b></p>	<p>Datori di lavoro agricolo</p>	<p>Denunce retributive e contributive</p>	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;</li> <li>• 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;</li> <li>• 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;</li> <li>• 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre</li> </ul>

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla*

*fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).*

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti